COPERTURA PER LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 15

Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1990 n. 407.

Abrogato dal 15 gennaio 1991 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-per-le-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per/art-15-disposizioni-per-il-personale-della-polizia-di-stato-che-espleta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it